


In casa

Assicurazione a tutela dell'abitazione

In allegato i seguenti documenti:

- 
- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
 - **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
 - **INFORMATIVA PRIVACY**

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.arcassicura.it

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: In casa

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre diverse garanzie a copertura del fabbricato adibito a civile abitazione o uso diverso non rientrante tra quelli esplicitamente esclusi nel contratto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Incendio dell'immobile e responsabilità civile della proprietà: assicura contro i danni materiali e diretti al fabbricato a seguito di incendio, da eventi atmosferici, sociopolitici e altri danni. Inoltre offre una copertura dai danni causati accidentalmente ai terzi e derivanti dalla proprietà del fabbricato.
- ✓ Incendio del contenuto e responsabilità civile della conduzione: assicura contro i danni materiali e diretti al contenuto a seguito di incendio, da eventi atmosferici, sociopolitici e altri danni. Inoltre offre una copertura dai danni causati accidentalmente ai terzi e derivanti dalla conduzione dell'abitazione assicurata.
- ✓ Furto: copre in caso di furto di beni facenti parte del contenuto a opera di soggetti introdottisi nei locali in modo fraudolento.
- ✓ Protezione legale: offre copertura dei danni economici derivanti dalle spese necessarie a garantire la Tutela Legale conseguente alla proprietà e conduzione del fabbricato indicato in polizza.
- ✓ Assistenza: offre prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito il fabbricato indicato in polizza.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- X Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali e le pareti esterne devono essere in materiali incombustibili.
- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigia (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nella garanzia) quali, a titolo di esempio:

- ! Incendio dell'immobile e responsabilità civile della proprietà e Incendio del contenuto e responsabilità civile della conduzione: i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! Furto: i danni avvenuti quando non esistano mezzi di chiusura e protezione.
- ! Protezione legale: le vertenze concernenti il diritto di famiglia, rapporti tra soci e amministratori, fatti dolosi delle persone assicurate, il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
- ! Assistenza: gli eventi che colpiscono parti di uso non esclusivo del fabbricato indicato in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato o porzione di fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ Protezione legale per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale la garanzia è prestata per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Assicurazione a tutela dell'abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: In casa

18 Giugno 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 213,2 milioni e il risultato economico a € 61,0 milioni di euro. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,85 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2025 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio dell'unità immobiliare e Responsabilità Civile della proprietà

PARTE A – INCENDIO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

"Oggetto dell'assicurazione": Sezione I, Art. 1, pg.4 di 18

"Estensioni di garanzia": Sezione I, Art. 2, pg. 4 di 18

PARTE B – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ'

"Oggetto dell'assicurazione" (operante solo per le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria.): Sezione I, Art. 8, pg.6 di 18

"Rischi compresi": Sezione I, Art. 9, pg. 6 di 18

Incendio del contenuto e Responsabilità Civile per la conduzione dell'unità immobiliare

PARTE A – INCENDIO DEL CONTENUTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

"Oggetto dell'assicurazione": Sezione II, Art. 1, pg.8 di 18

PARTE B – RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CONDUZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE

"Oggetto dell'assicurazione": Sezione II, Art. 3, pg. 8 di 18

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzia Furto: Sezione III, pg. 9 di 18

Protezione Legale: Sezione IV, pg. 12 di 18*



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE E RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ – PARTE A – sono esclusi i danni: causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici; causati da guasti o rotture provocati da gelo; causati da guasti o rotture di condutture completamente interrato; causati da trabocchi o rigurgiti di tubature di scarico e di fognature; da imbrattamento dei muri conseguenti a eventi socio politici, quali scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio; verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di governi o autorità; determinati od occasionati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; determinati od occasionati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiate, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine; agli apparecchi e agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali; causati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi; subiti dal fabbricato se i danni stessi sono originati da industrie, cineteatri, supermercati, o depositi/magazzini non intercomunicanti all'unità immobiliare indicata in polizza, situati all'interno del fabbricato stesso. **Estensioni di garanzia** se le

unità immobiliari non sono costruite o non sono in fase di manutenzione ordinaria. Eventi atmosferici danni che si verifichino all'interno dell'unità immobiliare e i danni al contenuto della stessa se avvenuti a seguito di eventi diversi da rotture, breccie o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro; danni provocati da detti eventi atmosferici a cose all'aperto o a fabbricati aperti su uno o più lati e sprovvisti e/o incompleti dei serramenti. Fumo se gli impianti non sono collegati ad appropriati camini mediante appropriate condutture. Fuoriuscita di acqua condotta acqua piovana. Fenomeni elettrici danni: a tubi catodici, lampade elettriche, resistenze elettriche scoperte; causati da usura, manomissione; causati da imperizia, negligenza degli addetti; derivanti da fasi di montaggio, prova e manutenzione. Fissi, infissi, opere di fondazione o interrate e pertinenze e dipendenze comunque costruite se non realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che abbiano valore artistico. Tende da sole non stabilmente ancorate al fabbricato.

INCENDIO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE E RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ – PARTE B - sono esclusi i danni: provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga; da impiego di veicoli a motore, macchinari, impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata e che comunque non abbia compiuto 16 anni; a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; derivanti dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive, da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, dell'ambiente; derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto. La garanzia è operante esclusivamente per le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria. Rischi degli impianti di ricezione audiotelevisiva, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive per i giochi, le strade private e le recinzioni in muratura se non costituiscono per destinazione, uso, ampiezza, complemento del fabbricato. Danni da spargimento d'acqua se non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

INCENDIO DEL CONTENUTO E RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CONDUZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE - sono esclusi i danni: causati durante l'esercizio di attività professionali in genere svolte nei locali dell'unità immobiliare; derivanti da furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. **PARTE A - Beni mobili destinato ad uso domestico o personale contenuto nell'unità immobiliare** - attrezzi e merci destinati ad uso professionale ed in ogni caso i veicoli a motore; perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito non è indennizzabile. **GARANZIA FURTO**: esclusi danni: causati da persone addette al servizio domestico; agevolati dall'assicurato con dolo o colpa grave oppure commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con l'assicurato od occupano i locali con questo comunicanti; commessi o comunque agevolati da persone incaricate a qualsiasi titolo della sorveglianza dei beni assicurati; verificatisi in occasione, esplosione anche so nucleare, scoppio contaminazione radioattiva, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra (anche civile), invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo, sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine del Governo o di Autorità, a meno che l'evento non si sia verificato senza rapporto alcuno con detti avvenimenti. Beni mobili destinato ad uso domestico o personale contenuto nell'unità immobiliare se l'unità non costituisce dimora abituale dell'assicurato; attrezzi e merci destinati ad uso professionale ed in ogni caso i veicoli a motore. Danni materiali e diretti conseguenti a perdita, danneggiamento o deterioramento dei beni assicurati se non vi è stata rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli, o simili per violare le difese esterne.

PROTEZIONE LEGALE - le garanzie non sono valide: per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; in materia fisica ed amministrativa; per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli; per fatti dolosi delle persone assicurate; per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa; per la locazione o proprietà di unità immobiliari diverse da quelle indicate in polizza; per contratti di compravendita di unità immobiliari e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune. La Compagnia non si assume il pagamento di: multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale) spese per controversie con la Compagnia; le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già chiesta da uno dei contraenti.

ASSISTENZA - Invio di un idraulico per interventi di emergenza costi relativi al materiale necessario per la riparazione; guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc.); negligenza dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio; otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari; trabocco dovuto a rigurgito di fogna. Invio di un elettricista per interventi di emergenza costi del materiale necessario per la riparazione; sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione della casa. Invio di un fabbro per interventi di emergenza costi del materiale necessario per la riparazione. Spese d'albergo spese diverse da quelle di pernottamento e prima colazione. Rientro anticipato se l'assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Informazioni fiscali sull'unità immobiliare calcoli riguardanti le imposte.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie – INCENDIO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE E RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ E INCENDIO DEL CONTENUTO E RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CONDUZIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE: € 150,00. FURTO: € 150,00.**

Scoperti – FURTO: Furto a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati e Furto con la presenza di persone all'interno dei locali all'insaputa delle stesse: 25%.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto IN CASA è rivolto alle Persone fisiche e giuridiche proprietari o locatari di un fabbricato che intenda assicurarsi per: incendio del fabbricato, incendio del contenuto, responsabilità civile della proprietà e della conduzione, assistenza in funzione della destinazione d'uso del fabbricato stesso ovvero civile abitazione o uso diverso non rientrante tra quelli esclusi dal contratto



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 19,62% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al
----------------------------------	---

	reclamante è di 45 giorni.
AI'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Furto: 22,25%. Assistenza: 10%. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non e' tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

IN CASA

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Condizioni di Assicurazione - Norme comuni a tutte le sezioni	p. 2
Sezione I - Incendio dell'unità immobiliare e Responsabilità Civile della proprietà	p. 4
Sezione II - Incendio del contenuto e Responsabilità Civile per la conduzione dell'unità immobiliare	p. 8
Sezione III - Garanzia Furto	p. 9
Norme in caso di sinistro	p. 10
Sezione IV- Protezione Legale	p. 12
Sezione V- Assistenza	p. 15
Glossario	p. 17

APPENDICE INTEGRATIVA DEL 1° GENNAIO 2018

Modalità di richiesta informazioni e assistenza

Modulo richiesta di indennizzo

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalle garanzie prescelte dal contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'oggetto della garanzia è l'immobile indicato in polizza.

Conflitto di interesse

A seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento ISVAP, oggi IVASS, n. 2946 del 6 dicembre 2011, che ha introdotto l'art. 48bis del Regolamento ISVAP, oggi IVASS, n. 5, **gli intermediari**, o le società appartenenti allo stesso gruppo, **non possono** assumere la qualifica **di beneficiari o vincolatari** delle prestazioni assicurative intermedie.

Art. 2 – Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il **pagamento del premio** o della rata di premio è **andato a buon fine** l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio sia effettivamente andato a buon fine. **Se il contraente non paga** le rate di premio successive la prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio sia andato a buon fine, ferme le successive scadenze. Il premio annuo è interamente dovuto dal contraente anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile).

Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Arca Assicurazioni può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

Art. 4 – Rinnovo del contratto

Il contratto è con tacito rinnovo pertanto, **in assenza di disdetta** da parte dell'assicurato o da parte della Società, la durata del contratto viene **prorogata per un anno** e così successivamente. La **disdetta** deve essere inviata **almeno 60 giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax. Il contraente ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.

Art. 5 – Adeguamento del premio

Arca Assicurazioni, qualora intenda rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente pattuite, si impegna a comunicare direttamente al contraente l'ammontare del nuovo premio almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate da Arca Assicurazioni qualora il contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, non dichiara di rifiutare il nuovo premio.

Art. 6 – Pagamento del premio con addebito sul conto corrente

Il versamento del premio può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, se il contraente, al momento della stipula del contratto, **autorizza la Banca**, "in conformità alla Normativa vigente in materia di addebiti diretti" con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il premio alla firma di questo contratto e per i premi successivi. **L'eventuale estinzione del conto corrente** o la revoca dell'autorizzazione di addebito, **deve essere comunicata** ad Arca Assicurazione almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del

contratto. Il contraente è tenuto a concordare con Arca Assicurazioni la nuova forma di pagamento del premio.

Art. 7 – Estensione territoriale

L'estensione territoriale vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Art. 8 – Variazione o cessazione del rischio.

Il contraente deve **dare comunicazione** scritta ad Arca Assicurazioni di ogni **aggravamento del rischio** entro i 30 giorni successivi. Gli **aggravamenti di rischio non noti o non accettati** da Arca Assicurazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio Arca Assicurazioni è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente (art. 1897 del Codice Civile). Il contratto **si scioglie** se il rischio cessa di esistere dopo la sottoscrizione del contratto. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della cessazione del rischio **sono dovuti** per intero.

Art. 9 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 – Comunicazioni

Al fine di agevolare le comunicazioni tra Arca Assicurazioni ed il contraente, si conviene che quest'ultimo possa trasmettere telefonicamente ad Arca Assicurazioni eventuali informazioni e richieste di modifica del contratto, nonché l'avviso di sinistro. Il contraente si impegna a far seguire nel più breve tempo possibile la notizia, data in via telefonica, da un documento scritto che ne riproduca il contenuto.

Art. 11 – Riservatezza dei dati

Arca Assicurazioni S.p.A. si impegna alla raccolta e gestione dei dati personali così come previsto dall'Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti”.

Art. 12 – Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Art. 13 – Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.

Art. 14 – Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Sezione I – Incendio dell'unità immobiliare e Responsabilità Civile della proprietà

PARTE A – INCENDIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotti **€ 150,00 a titolo di franchigia**, i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di:

- incendio: inteso come combustione con fiamma fuori di appropriato focolare, compresi il surriscaldamento, il fumo, le esalazioni e i vapori che derivano da tale combustione;
- fulmine ed elettricità atmosferica;
- esplosione: intesa come sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica;
- implosione: intesa come repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna;
- scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuta a esplosione;
- caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché da meteoriti;
- bang sonico causato da aeromobile che supera il muro del suono;
- guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, dell'assicurato o di chi per lui allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- spese di demolizione e sgombero (e di trasporto al più vicino scarico) dei residui del sinistro cagionato da uno dei rischi assicurati **fino alla concorrenza del 15%** (quindici per cento) dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza.

Art. 2 – Estensioni di garanzia

Le presenti estensioni di garanzia sono operanti **esclusivamente per** le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria.

Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotta **€ 150,00 a titolo di franchigia**, i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati in conseguenza di:

- eventi atmosferici; intendendo per tali: uragani, bufere, tempeste, nevicata, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, i cui effetti siano riscontrabili su una pluralità di enti.
- I danni che si verificano all'interno dell'unità immobiliare e i danni al contenuto della stessa sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari, o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

Non sono tuttavia risarcibili i danni provocati da detti eventi atmosferici a cose all'aperto o a fabbricati aperti su uno o più lati e sprovvisti e/o incompleti dei serramenti;

- fumo, fuoriuscito a cagione di guasto improvviso verificatosi negli impianti di produzione e somministrazione del calore, purché tali impianti siano collegati ad appropriati camini mediante appropriate condutture;
- eventi socio politici, quali scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. La società risarcisce i danni cagionati da scioperanti o persone che prendano parte attiva a tumulti e sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, danneggiamenti dolosi. Sono compresi i danni cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi.

Sono compresi in garanzia ma con un **limite annuo e per sinistro di € 1.550,00** e sempre con l'applicazione di una **franchigia** di € 150,00:

- a) fuoriuscita di acqua condotta **esclusa** acqua piovana, a seguito di rotture accidentali di apparecchi e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di climatizzazione;
- b) ricerca e riparazione di guasti: sono comprese le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubazioni e relativi raccordi collegati nei muri e nei pavimenti e incluse quelle necessariamente sostenute a tal scopo per la demolizione e il ripristino funzionale di parti del fabbricato in conseguenza di eventi risarcibili per effetto della garanzia acqua condotta;
- c) fenomeni elettrici: quali i danni che si manifestassero negli impianti, apparecchi mobili, elettrici ed elettronici, causati da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Sono esclusi i danni:

- a tubi catodici, lampade elettriche, resistenze elettriche scoperte;
- causati da usura, manomissione;
- causati da imperizia, negligenza degli addetti;
- derivanti da fasi di montaggio, prova e manutenzione.

Art. 3 - Beni assicurati

- 1) L'unità immobiliare di proprietà dell'assicurato costituita da locali adibiti a civile abitazione (o anche con eventuale ufficio o studio professionale purché intercomunicanti, e che può consistere in una porzione del fabbricato oppure nell'intero fabbricato) o ad uso diverso;
- 2) sono compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrato nonché pertinenze e dipendenze comunque costruite quali: box, cantine, centrale termica, recinzioni inclusi cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti;
- 3) sono compresi tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di climatizzazione, idrici, igienici, elettrici, ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti di ricezione audiotelevisivi, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione;
- 4) sono pure compresi rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico, tende da sole stabilmente ancorate al fabbricato;
- 5) qualora si assicuri una sola porzione di un fabbricato in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune;
- 6) nelle unità immobiliari in fase di costruzione o manutenzione straordinaria, **limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori**, sono compresi i materiali a piè d'opera.

Art. 4 – Unità immobiliari non assicurabili

Non sono assicurabili le unità immobiliari, adibite ad uso diverso, destinate a:

- a) produzione di mangimi;
- b) mulini per cereali;
- c) zuccherifici;
- d) produzione e vendita di vernici e colori;
- e) laboratori cosmetici e chimico farmaceutici;
- f) produzione e vendita di oggetti in vimini e sughero;
- g) produzione di materiali per asfaltaggio e impermeabilizzazione;
- h) cineteatri;
- i) supermercati con estensione superiore ai 200 metri quadrati;
- j) unità immobiliari adibite esclusivamente a deposito o magazzino;
- k) discoteche;
- l) alberghi;
- m) uso agricolo;
- n) uso industriale;
- o) vendita, fabbricazione e manipolazione di sostanze esplosive, fuochi d'artificio, confezioni di proiettili, cartucce e simili.

Art. 5 – Condizioni di assicurabilità

Il fabbricato **deve possedere** strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in **materiale incombustibile. Solai e armature del tetto** possono invece essere costruiti con **materiali diversi**. Il contraente/assicurato dichiara inoltre che il fabbricato, identificato in polizza, o la parte dello stesso di sua proprietà nonché i relativi impianti e pertinenze sono in buone condizioni di stabilità e manutenzione. Sono ammesse anche unità immobiliari in fase di costruzione o di manutenzione straordinaria, purché in possesso dei requisiti sopra descritti.

Art. 6 – Esclusioni

Anche se verificatesi in relazione ai rischi assicurati, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici;
- b) causati da guasti o rotture provocati da gelo;
- c) causati da guasti o rotture di condutture completamente interrato;
- d) causati da trabocchi o rigurgiti di tubature di scarico e di fognature;
- e) da imbrattamento dei muri conseguenti a eventi socio politici, quali scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;
- f) verificatisi in occasione di guerra, guerra civile, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di governi o autorità;
- g) determinati od occasionati da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) determinati od occasionati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiate, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- i) agli apparecchi e agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali;
- j) causati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi;
- k) subiti dal fabbricato se i danni stessi sono originati da industrie, cineteatri, supermercati, o depositi/magazzini non intercomunicanti all'unità immobiliare indicata in polizza, situati all'interno del fabbricato stesso.

Art. 7 - Assicurazione parziale (art. 1907 Cod. Civ.) e deroga alla regola proporzionale

Se al momento del sinistro il **valore di ricostruzione a nuovo** dell'unità immobiliare (intendendosi per tale la spesa per l'integrale costruzione a nuovo escluso il valore dell'area) eccede il **valore indicato in polizza dall'assicurato**, Arca Assicurazioni risponde del **danno in proporzione** del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Ferma restando l'operatività dell'art. 9 delle norme in caso di sinistro – (limite massimo dell'indennizzo) – e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il **valore dell'unità immobiliare ecceda** la somma assicurata in misura **non superiore al 20%**. Se tale limite risultasse oltrepassato la regola proporzionale si applicherà per la sola eccedenza.

PARTE B – RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'

Art. 8 – Oggetto dell'assicurazione

La presente garanzia è operante esclusivamente per le unità immobiliari costruite o in fase di manutenzione ordinaria.

Arca Assicurazioni si obbliga, nei limiti del massimale previsto e dedotti **€ 150,00 a titolo di franchigia**, a tenere indenne l'assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi relativamente alla proprietà dell'unità immobiliare descritta in polizza.

Art. 9 – Rischi compresi

Qualora si tratti di unità immobiliare adibita a civile abitazione è compresa la responsabilità civile verso terzi, verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Sono compresi i rischi degli impianti di ricezione audiotelevisiva, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive per i giochi, le strade private e le recinzioni in muratura, sempreché dette dotazioni costituiscano per destinazione, uso, ampiezza, complemento del fabbricato.

I danni da spargimento d'acqua, inclusi quelli da trabocco e rigurgito, sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

Art. 10 - Rischi esclusi

a) Non sono considerati terzi coloro che abitano stabilmente con l'assicurato.

Non sono compresi i danni:

- a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari, impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata e che comunque non abbia compiuto 16 anni;
- c) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) derivanti dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive, da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, dell'ambiente;
- e) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualsiasi forma l'asbesto.

Se l'assicurato stipula l'assicurazione quale condomino per parte di sua proprietà, Arca Assicurazioni risponde tanto per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto della quota del danno di cui debba rispondere la proprietà comune.

In tal caso peraltro è escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Sezione II – Incendio del contenuto e Responsabilità Civile per la conduzione dell'unità immobiliare

PARTE A – INCENDIO DEL CONTENUTO DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti e dedotti **€ 150,00 a titolo di franchigia**, i danni al contenuto dell'unità immobiliare conseguenti agli eventi previsti nella sezione I della polizza "Incendio dell'unità immobiliare" (art. 1) con le medesime estensioni, esclusioni e limiti ivi previsti (artt. 2 e 6).

Art. 2 – Beni assicurati

L'insieme dei beni mobili destinato ad uso domestico o personale contenuto nell'unità immobiliare. Sono **esclusi** attrezzi e merci destinati ad uso professionale ed in ogni caso i veicoli a motore. Sono interamente indennizzabili, sempre dedotti **€ 150,00 a titolo di franchigia**: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, gioielli e preziosi (oggetti d'oro, di platino o montati in detti metalli, pietre preziose, perle, raccolte e collezioni) per un importo complessivo pari alla metà della somma assicurata. **Il denaro è compreso fino alla cifra massima di € 520,00; la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito non è indennizzabile.**

PARTE B – RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CONDUZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE

Art. 3 – Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni si obbliga, nei limiti del massimale previsto e dedotti **€ 150,00 a titolo di franchigia**, a tenere indenne:

- a) l'assicurato
- b) coloro che risiedono stabilmente con l'assicurato
- c) gli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni di quanto gli stessi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi relativamente alla conduzione dell'unità immobiliare indicata in polizza.

E' compreso il danno da spargimento d'acqua e rigurgito di fogne conseguente a rottura accidentale di tubi o condutture.

Art. 4 – Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) causati durante l'esercizio di attività professionali in genere svolte nei locali dell'unità immobiliare;
- b) derivanti da furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Non sono considerati terzi coloro che risiedono stabilmente con l'assicurato nonché le persone che essendo in rapporto di dipendenza con costoro subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 5 – Trasloco

L'assicurazione vale unicamente per l'unità immobiliare indicata in polizza.

In caso di trasloco l'assicurato o il contraente deve **darne tempestivo avviso** ad Arca Assicurazioni per iscritto.

Sezione III – Garanzia Furto

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Arca Assicurazioni indennizza, nei limiti dei massimali previsti, con i limiti fissati all'art. 2 per i beni ivi descritti e dedotte comunque **€ 150,00 a titolo di franchigia**, i danni materiali e diretti conseguenti a perdita, danneggiamento o deterioramento dei beni assicurati a causa dei seguenti eventi:

Furto a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli, o simili; qualora tali difese, se poste a meno di 4 metri dal suolo (o da terrazze, balconi o altre superfici praticabili per via ordinaria) non fossero, al momento del furto, protette per tutta la loro estensione da serramenti in legno o materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metalli o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti di sicurezza o altri sistemi di chiusura manovrabili esclusivamente dall'interno o inferriate, verrà applicato uno scoperto del 25% sul danno;

oppure:

b) per via diversa dall'ordinaria che richieda il superamento di ostacoli o ripari, mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

oppure:

c) con la presenza di persone all'interno dei locali all'insaputa delle stesse; in tal caso verrà applicato uno scoperto del 25% sul danno.

Rapina

Intesa quale sottrazione mediante violenza o minaccia avvenuta nell'unità immobiliare indicata in polizza anche se le persone sulle quali viene esercitata la violenza o la minaccia siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi nei locali dell'immobile stesso.

Art. 2 – Beni assicurati

L'insieme dei beni mobili destinato a uso domestico o personale contenuto nell'unità immobiliare purché la stessa costituisca dimora abituale dell'assicurato. **Sono esclusi** attrezzi e merci destinati ad uso professionale ed in ogni caso i veicoli a motore.

Sono interamente indennizzabili, sempre dedotti **€ 150,00 a titolo di franchigia**: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, gioielli e preziosi (oggetti d'oro, di platino o montati in detti metalli, pietre preziose, perle, raccolte, collezioni) per un importo complessivo pari alla metà della somma assicurata.

Il denaro è compreso fino alla cifra massima di € 520,00; la perdita o il deterioramento di carte di credito e titoli di credito non è indennizzabile.

Sono compresi i danni cagionati dai ladri al fabbricato per commettere o tentare il furto.

Art. 3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da persone addette al servizio domestico;
- b) agevolati dall'assicurato con dolo o colpa grave oppure commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con l'assicurato od occupano i locali con questo comunicanti;
- c) commessi o comunque agevolati da persone incaricate a qualsiasi titolo della sorveglianza dei beni assicurati;
- d) verificatisi in occasione, esplosione anche so nucleare, scoppio contaminazione radioattiva, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra (anche civile), invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo, sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine del Governo o di Autorità, a meno che l'evento non si sia verificato senza rapporto alcuno con detti avvenimenti.

Art. 4 – Trasloco

L'assicurazione vale unicamente per l'unità immobiliare indicata in polizza.

In caso di trasloco l'assicurato o il contraente deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni per iscritto.

Norme in caso di sinistro

Art. 1 – Obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a) darne avviso ad Arca Assicurazioni immediatamente tramite numero verde 800.484343 facendo poi seguire entro 3 giorni con la denuncia su apposito modulo "richiesta di indennizzo";
- b) limitatamente ai sinistri che colpiscono le garanzie incendio e furto, fare denuncia entro 24 ore all'Autorità giudiziaria o di polizia circostanziando il fatto e indicando anche approssimativamente l'importo del danno subito; copia di tale denuncia va poi trasmessa ad Arca Assicurazioni unitamente a una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate con l'indicazione del loro valore;
- c) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste anche se danneggiate. Le relative spese sono a carico di Arca Assicurazioni ai sensi e nella misura dell'art. 1914 del Codice Civile.
- d) conservare le tracce, i residui e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione del perito e comunque non oltre i 30 gg;
- e) fornire per quanto possibile dimostrazione sia nei confronti di Arca Assicurazioni che dei periti della qualità, quantità e valore dei beni preesistenti al momento del sinistro e provare i danni diretti e le perdite subite tenendo a disposizione i relativi documenti, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Arca Assicurazioni e i periti ritenessero necessari anche presso terzi.

Art. 2 – Inadempimento degli obblighi

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la perdita del diritto all'indennità o, diversamente, una riduzione della stessa ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 3 – Esagerazione dolosa del danno

Il contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4 – Ispezione delle cose assicurate

Arca Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 5 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti della polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 6 – Criteri per la determinazione del danno

Il danno viene determinato come segue:

- A) per unità immobiliare:
tenuto conto del valore di ricostruzione a nuovo che l'unità immobiliare aveva al momento del sinistro, viene stimata la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le pareti distrutte e riparare quelle danneggiate;
- B) per il contenuto dell'unità immobiliare:
si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti.

Art. 7 – Raccolte e collezioni

Qualora venga asportata o danneggiata parzialmente una raccolta o collezione, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione stessa.

Art. 8 – Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da Arca Assicurazioni e dal contraente.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'assicurato.

I periti devono:

1. accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'assicurato od il contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art.1;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno;

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando in ogni caso praticabile ogni eccezione riguardo l'indennizzabilità.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e del contraente in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 9 – Limite massimo dell'indennizzo

Ad eccezione delle somme dovute a norma dell'art. 1914 Codice Civile (obbligo salvataggio per il rimborso delle spese volte a limitare i danni), Arca Assicurazioni non potrà esser tenuta a pagare per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per le medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'assicurato deve, in caso di sinistro, metterne a conoscenza tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare avviso della coesistenza di più assicurazioni per il medesimo rischio, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

NORME VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 11 – Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'assicurato, se e fino a quando ne è interessata, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì la facoltà di procedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Arca Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

NORME VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA GARANZIA FURTO

Art. 12 – Recupero delle cose sottratte

Se le cose assicurate, sottratte, vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso ad Arca Assicurazioni, cui spetta l'intero valore del recupero, se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece Arca Assicurazioni ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta ad Arca Assicurazioni.

Sezione IV – Protezione Legale

La garanzia di Tutela giudiziaria, ai sensi del Dlgs 175/95 artt. 44 e seguenti, è prestata da Arca Assicurazioni avvalendosi per la gestione e la liquidazione dei sinistri della Società

**ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede e Direzione Generale
Viale del Commercio, n° 59 – 37135 Verona**

in seguito denominata ARAG

Principali riferimenti:

tel. 045.8290411

fax 045.8290449

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, Arca Assicurazioni, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di € 5.200,00 per caso assicurativo senza limite annuo, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte espressamente indicati nel successivo art. 2 punto II, occorrente all'assicurato, nella veste di conduttore o proprietario dell'unità immobiliare (o parte di essa) indicata in polizza, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo art. 2 punto I. La garanzia è estesa alle persone che risiedono stabilmente con l'assicurato; nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato – contraente.

Art. 2 – Garanzie prestate

- I. Le garanzie vengono prestate per:
 - a) l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
 - b) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia **superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00**;
 - c) sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
 - d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- II. Sono compresi gli oneri sopportati dall'assicurato per:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 8;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia.

E' garantito **l'intervento di un unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 6 comma c).

Art. 3 – Delimitazioni della garanzia

- a) L'assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- b) La Società **non si assume il pagamento di:**
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
 - spese per controversie con la Società.
- c) Nell'ipotesi di caso assicurativo che coinvolga più assicurati, la garanzia prestata viene ripartita fra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri ad ciascuno di essi sopportati.
- d) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. 4 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fisica ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio di attività di lavoro autonomo e di impresa;
- j) per la locazione o proprietà di unità immobiliari diverse da quelle indicate in polizza;
- k) per contratti di compravendita di unità immobiliari e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.

Art. 5 – Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al **risarcimento di danni extracontrattuali – il momento del verificarsi del primo evento** che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi – **il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

La garanzia **viene presentata** per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il contratto**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali o di difesa in procedimenti penali;
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati ad Arca Assicurazioni, nei modi e nei termini del successivo art. 6, entro sei mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti **unico caso assicurativo**:

- **vertenze** promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto **domande identiche o connesse**;
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate** e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 6 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società od ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve far pervenire, alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio Legale, nel caso in cui l'assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.**

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

Art. 7 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Arca Assicurazioni e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi**, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, **fornire** ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 8 – Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 6.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.

L'assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte** ad alcuna **transazione della vertenza**, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, **senza preventiva autorizzazione di ARAG**.

L'eventuale **nomina** di Consulenti Tecnici o di Periti in genere **deve essere concordata con ARAG**.

ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di **conflitto di interessi o di disaccordo** in merito alla **gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato ed Arca Assicurazioni e/o ARAG**, la decisione può venire demandata, con l'esclusione delle vie giudiziarie, ad un **arbitro** che decide secondo equità, **designato di comune accordo dalle parti** o, in mancanza, dal **Presidente del Tribunale** competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 9 – Recupero di somme

- a) Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- b) Spettano ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 10 – Estensione territoriale

Ad estensione di quanto previsto dall'art. 7 delle "Norme Comuni a tutte le Sezioni", nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

Sezione V – Assistenza

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza e sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, dell'impresa IMA Italia Assistance S.p.A., e della sua Struttura Organizzativa IMA Servizi S.c.a.r.l. (di seguito nominate per semplicità IMA).

DELIMITAZIONI

All'assicurato potranno essere offerte le prestazioni di seguito elencate **fino a tre volte per anno assicurativo.**

Gli interventi della garanzia assistenza su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte di terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuiti a responsabilità del condominio o di terzi Arca Assicurazioni avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

La Struttura Organizzativa invierà a casa dell'assicurato in caso di

- a. una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, che provochino un allagamento oppure un'infiltrazione nella casa o nell'abitazione dei vicini oppure una mancanza d'acqua nella casa;
- b. un'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico provochi un mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari.

un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Restano a carico di Arca Assicurazioni l'uscita e la manodopera dell'idraulico fino a un **massimo di € 105,00** per sinistro.

Restano a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Non danno luogo alle prestazioni i sinistri dovuti a:

- guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrici, ecc.); negligenza dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio.
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari; trabocco dovuto a rigurgito di fogna.

L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

La Struttura Organizzativa invierà a casa dell'assicurato in caso di mancanza di corrente elettrica in tutta la casa per guasti agli interruttori e agli impianti di distribuzione interna o prese di corrente, un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Restano a carico di Arca Assicurazioni l'uscita e la manodopera dell'elettricista fino ad un **massimo di € 105,00** per sinistro. **Restano a carico dell'assicurato** tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Non danno luogo alla prestazione i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione della casa.

L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

3. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

La Struttura Organizzativa invierà a casa dell'assicurato qualora a seguito di furto, tentato furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura non è possibile entrare in casa, oppure la funzionalità della porta di accesso alla casa è compromessa in modo grave e la sicurezza della casa non è garantita, un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Restano a carico di Arca Assicurazioni l'uscita e la manodopera del fabbro fino ad un **massimo di € 105,00 per sinistro.**

Restano a carico dell'assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

4. Invio di società di vigilanza per interventi di emergenza

La Struttura Organizzativa, quando a seguito di furto o tentato furto la sicurezza della casa dell'assicurato è compromessa, provvederà a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza della casa dell'assicurato.

Arca Assicurazioni terrà a proprio carico i costi sino ad un **massimo di € 105,00** per sinistro. L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

5. Spese d'albergo

La Struttura Organizzativa prenoterà all'assicurato un albergo qualora uno dei sinistri che possono dar luogo alle prestazioni dei precedenti paragrafi 1, 2 e 3 oppure furto, tentato furto, atti vandalici, scoppio, incendio, fulmine, esplosione rendano inagibile la casa.

Arca Assicurazioni terrà a proprio conto le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un **massimo di € 520,00** complessive per anno e per sinistro qualsiasi sia il numero degli assicurati coinvolti nel sinistro. Non sono comprese spese d'albergo diverse da quelle indicate.

L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta affinché la Struttura Organizzativa stessa possa provvedere a prenotargli un albergo.

6. Rientro anticipato

La Struttura Organizzativa provvede a fornire all'assicurato un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica, per permettergli di raggiungere la sua residenza quando, trovandosi in viaggio, vi debba rientrare, prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, in caso di gravi danni alla casa dovuti a furto, incendio o allagamento.

Arca Assicurazioni tiene a proprio carico le relative spese.

La prestazione non è operante se l'assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno successivamente, ed a richiesta di Arca Assicurazioni, documentate.

L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della sua richiesta e precisare il suo recapito telefonico.

7. Informazioni fiscali sull'unità immobiliare

La Struttura Organizzativa fornirà la consulenza richiesta qualora l'assicurato desideri avere informazioni fiscali relativamente a:

- Imposte Dirette
 - IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il quadro beni immobili del modulo 740;
 - ICI: le informazioni riguardanti le categorie di imposte relative agli immobili.
- Imposte Indirette
 - IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili;
 - INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare;
 - Le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro.

In nessun caso verranno effettuati calcoli per ogni caso specifico.

Nel caso in cui vengono istituite dallo Stato nuove imposte, la Struttura Organizzativa erogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.

8. Informazioni sulla cura delle piante d'appartamento

La Struttura Organizzativa fornirà la consulenza richiesta qualora l'assicurato desideri avere informazioni e consigli sulla cura delle piante d'appartamento, il terriccio migliore, i concimi più adatti, i segreti per difenderle dai parassiti e dalle malattie, modalità di innaffiatura e sulle piante da scegliere.

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ASBESTO:

minerale bianchiccio, filamentoso, incombustibile, di cui una specie è l'amianto.

ASSICURATO:

chi è tutelato e garantito dalla polizza assicurativa.

CASO ASSICURATO:

nella sezione IV – Protezione Legale, il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prevista l'assicurazione.

CONTRAENTE:

chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

DEGRADO:

svalutazione del bene o di sue parti o pertinenze dovuto a vetustà, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

FABBRICATO:

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di climatizzazione o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate, e i cancelli, nonché le dipendenze e pertinenze separate.

FRANCHIGIA:

importo del danno che rimane sempre a carico dell'assicurato.

IMMOBILE:

unità immobiliare.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dalla società in caso di sinistro.

MANUTENZIONE ORDINARIA:

interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti. Tali interventi non richiedono denunce agli uffici competenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non ne alterino i volumi e le superfici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Tali interventi comportano una denuncia agli uffici competenti.

MATERIALI A PIÈ D'OPERA:

l'insieme di tutti i materiali, compresi i relativi imballaggi, destinati ad essere installati nell'unità immobiliare in fase di costruzione o manutenzione straordinaria e temporaneamente depositati nell'ambito del cantiere.

MASSIMALE:

importo massimo che Arca Assicurazioni è tenuta a pagare in relazione alla garanzia colpita.

POLIZZA:

contratto di assicurazione che regola i rapporti tra Arca Assicurazioni ed il contraente/assicurato.

PREMIO:

importo che il contraente paga alla società alle scadenze previste per rendere valida ed efficace la polizza assicurativa.

REGOLA PROPORZIONALE:

criterio secondo il quale la società riduce l'importo da liquidare in caso di sinistro nel caso in cui il valore del bene assicurato dichiarato in polizza sia inferiore a quello reale nel momento del sinistro stesso.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

SCOPERTO:

percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato.

SINISTRO:

qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale la società è tenuta a pagare una somma di denaro.

SOCIETÀ:

Arca Assicurazioni S.p.A., impresa assicuratrice.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

è la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. - Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico della medesima Società.

UNITÀ IMMOBILIARE AD USO ABITAZIONE:

il fabbricato o la porzione dello stesso interamente adibito a civile abitazione anche con ufficio o studio professionale purché intercomunicanti. Sono comprese pertinenze e dipendenze.

UNITÀ IMMOBILIARE AD USO DIVERSO:

il fabbricato o la porzione dello stesso, in cui si svolge attività di tipo commerciale, artigianale, intellettuale o ricreativa, finalizzata o meno alla produzione di reddito. Sono escluse le attività di deposito/magazzino (intendendosi per tali la custodia di beni mobili propri o altrui) e le attività di produzione di beni e servizi esercitate con modalità industriale.

UNITÀ IMMOBILIARE COSTRUITA:

l'unità immobiliare provvista del certificato di agibilità.

APPENDICE INTEGRATIVA DEL 1° GENNAIO 2018

La presente Appendice integrativa costituisce parte integrante del Set Informativo dei Prodotti di Arca Assicurazioni S.p.A. che risultano in vendita o in gestione alla data di gennaio 2018 ed è consultabile anche sul sito www.arcassicura.it alla sezione **UTILITA' E ASSISTENZA – Utilità - Prodotti in gestione.**

La presente Appendice integrativa prevede l'aggiornamento di alcune delle informazioni contenute nelle Condizioni di Assicurazioni comprensive del Glossario, nella sezione Assistenza.

Arca Assicurazioni, al fine di offrire ai clienti servizi sempre più qualificati, ha deciso di affidare a Pronto Assistance Servizi s.c.r.l. (di seguito PAS), la gestione del servizio relativo alla garanzia Assistenza, con effetto dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2018.

Di seguito riportiamo i recapiti telefonici e l'indirizzo di PAS:



Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14, 10125 – Torino



Per le chiamate dall'Italia o dall'estero

+ 39 011-6523202

La centrale operativa è attiva 24h su 24 per 365 giorni all'anno

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcaassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 045 8192111 - fax +39 045 8192630 - Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona,
C.F. e P. IVA 02655770234 autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP n°/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it



Modalità di apertura sinistri: istruzioni operative

In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

Servizio Sinistri Rami Elementari



- dall'Italia

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00

- dall'estero **+39.045.8181941**

L'inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto (fax, posta, telegramma) indirizzati a "Servizio Sinistri Rami Elementari":

- Fax **045.8192397**

- Telegramma:

Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri
Via del Fante, 21
37122 Verona

Tale denuncia dovrà sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono
- numero del CONTRATTO

e potrà essere formulata utilizzando il "Modulo richiesta di Indennizzo" che segue.

Modalità per la richiesta di Assistenza

Per la denuncia del sinistro e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:

- per telefono al numero verde: **800.01.25.29**
- per telefono al numero: **+39 02.24128681**

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 - Sesto San Giovanni, Milano

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Numero di polizza
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la struttura organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

Modulo richiesta di indennizzo

Polizza IN CASA

DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8192397
OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante,21
37122 – Verona
Fax 045 - 8192397

N° SINISTRO (riservato alla Società)		N° CONTRATTO	
DATI DELL'ASSICURATO			
Cognome e nome			
Residente in Via civ.			
Cap.....Comune..... Provincia.....			
Tel.		Sig. :	
Reperibilità:		giorni dalle ore alle ore	
DATI DEL CONTRAENTE (solo se diverso dall'Assicurato)			
Cognome e nome			
Residenza:			
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Data e ora		Località di accadimento del sinistro	
Causa e descrizione dell'evento			
Descrizione danni (per incendio e furto allegare elenco delle cose danneggiate o rubate)			
Autorità intervenute			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la Compagnia)			
SOLO PER RESPONSABILITA' CIVILE			
Cognome e nome della persona danneggiata			
Domicilio		tel.	
PRESENZA TESTIMONI			
Cognome e Nome			
Indirizzo:		tel.	
Cognome e Nome			
Indirizzo:		tel.	
Coordinate bancarie IBAN:			
Banca:			
Intestatario:			
Firma del Contraente/Assicurato 		Data	
Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)			
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 - 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:			
<ul style="list-style-type: none">• al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;• alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.			
Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.			
Luogo e data:		Firma: 	

Legge 18 marzo 2025 n. 40

Con l'entrata in vigore della Legge 18 marzo 2025 n. 40 ("Legge") è stata introdotta una nuova disciplina in materia di ricostruzione post calamità, rispetto alla quale intendiamo segnalare quanto segue.


Il Contraente assicurato per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, potrà chiedere la liquidazione nel limite del 30% del danno complessivamente indennizzabile come stimato da perizia asseverata da tecnico abilitato, nei termini ed alle condizioni previsti dall'articolo 23 della Legge.

In dettaglio:

- ✓ Scopo: La procedura mira a fornire un ristoro economico alle imprese colpite, consentendo loro di avviare più rapidamente la ricostruzione e il ripristino delle attività di impresa.
- ✓ Ambito di applicazione: La Legge si applica ai soggetti che hanno stipulato polizze assicurative per la copertura dei danni a beni (mobili e immobili) derivanti da eventi calamitosi strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nel caso sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, come previsto dall'art. 2 della Legge.
- ✓ Liquidazione parziale anticipata: L'articolo 23 consente la liquidazione anticipata fino al 30% del danno indennizzabile, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.
- ✓ Procedura: L'assicurato può richiedere la liquidazione parziale anticipata entro 90 giorni dal momento del sinistro allegando la summenzionata perizia. Successivamente la Compagnia:
 - entro i termini previsti dalla normativa effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali assicurati nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi;
 - entro i termini previsti dalla normativa se non sorgono contestazioni sul danno e sulla riconducibilità causale degli eventi, liquida un importo pari al 30% del danno indennizzabile ai sensi di polizza;
 - se il sopralluogo non dovesse aver luogo, la Compagnia provvederà alla liquidazione comunque entro le tempistiche previste dalla normativa.

Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione della polizza.

Tale anticipo non pregiudica, successivamente al versamento della somma anticipata, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dalla polizza.

Il Direttore Generale


In casa

Assicurazione a tutela dell'abitazione

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.